



## **TITOLO II – GARANTE DEGLI STUDENTI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

### **Art. 7 – Garante degli studenti**

1. Presso l'Ateneo è istituito il Garante degli studenti quale figura istituzionale di riferimento per gli studenti, nonché nei loro rapporti con i docenti e con il personale tecnico-amministrativo
2. Al Garante degli studenti, nominato dal Rettore acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) esaminare le segnalazioni degli studenti pervenute in qualsiasi forma, scritta o verbale, purché non anonime, riguardo atti o comportamenti, anche omissivi, ritenuti contrari al Codice d'onore degli studenti dell'Università;
  - b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, alla gestione amministrativa delle posizioni degli studenti, ai servizi allo studio;
  - c) vigilare, su istanza degli studenti, affinché la rappresentanza studentesca negli organi accademici sia pienamente garantita e resa effettiva.
3. Il Garante degli studenti opera nel rispetto della riservatezza e del diritto all'anonimato dei soggetti coinvolti.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante compie ogni atto istruttorio necessario e può richiedere alle strutture e al personale d'Ateneo le informazioni e i documenti che ritenga utili per l'espletamento dell'istruttoria, senza che gli possano essere opposte esigenze di segretezza. Egli può altresì rivolgersi direttamente al personale e alle strutture d'Ateneo, operando per la soluzione delle questioni e sollecitando l'adozione dei provvedimenti opportuni, senza esercitare poteri sostitutivi.
5. Svolta l'istruttoria, qualora il Garante ne ravvisi violazioni del Codice d'onore degli studenti, del Codice etico e dei regolamenti dell'Università, trasmette la sua valutazione all'Organo competente ai sensi del presente Regolamento. A fronte di fatti o atti per i quali sia pendente un procedimento disciplinare interno all'Ateneo o un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa, il Garante può da subito rimettere la questione all'Organo competente, concludendo la propria attività.
6. Con cadenza annuale il Garante presenta al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti una relazione sull'attività svolta, con le eventuali proposte di innovazioni normative e amministrative.
7. L'attività del Garante degli studenti è resa pubblica sul sito web d'Ateneo nel rispetto del D.lgs. 196/2003.